



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

Oggetto: divieto compensazione crediti erariali – cartelle di pagamento scaduti

Dall'1.1.2011 i **crediti d'imposta** disponibili **non possono essere utilizzati in compensazione** nel mod. F24 se il contribuente presenta somme iscritte a ruolo:

w di **importo superiore a €1.500;**

w **relative ad imposte dirette** (ad esempio, **IRPEF, IRES**), **IVA ed altre imposte indirette;**

W per le quali è **scaduto il termine di pagamento**, ossia sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Il divieto non opera se l'iscrizione a ruolo si riferisce ad altre imposte quali, ad esempio, i **tributi locali (ICI, Tarsu, TOSAP)**, ai **contributi previdenziali ed assistenziali** (contributi **INPS**, premi **INAIL**), ecc.

Fino all'entrata in vigore del Decreto 10.2.2011 contenente le modalità di pagamento dei debiti iscritti a ruolo, al contribuente era consentito compensare i crediti erariali, senza incorrere in sanzioni, a condizione che lo stesso mantenesse comunque una "riserva" a copertura dei predetti debiti.

Ora, per effetto dell'emanazione di tale Decreto, il contribuente **non può più limitarsi a mantenere una "riserva"** di crediti a copertura degli importi tributari iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a € 1.500 **ma deve necessariamente estinguere l'intero ammontare di tali debiti** prima di utilizzare nel mod. F24 i crediti d'imposta a disposizione.

Così, ad esempio, per poter utilizzare i crediti disponibili in compensazione nel mod. F24 entro il prossimo 16.3, senza incorrere in sanzioni, si rende necessario verificare presso l'Agente della riscossione la presenza di debiti erariali a ruolo scaduti ed il relativo ammontare in modo da provvedere all'estinzione degli stessi.

Sanzioni:

La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del **50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori**, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a **concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato**.



La sanzione **non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato** e non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa..

Di fatto, quindi, la sanzione è pari al minor importo tra il 50% delle somme iscritte a ruolo e il 50% dell'importo utilizzato in compensazione.

Pagamento delle somme iscritte a ruolo:

Per "liberare" i crediti disponibili ai fini dell'utilizzo degli stessi in compensazione, il **pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo** (comprese gli oneri accessori, gli aggi, e le spese di notifica della cartella) può essere effettuato anche **utilizzando in compensazione**, nel mod. F24 Accise, i **crediti relativi ad imposte erariali**.

Una volta effettuato tale pagamento il credito residuo può essere utilizzato in compensazione di ulteriori versamenti senza incorrere in sanzioni.



Esempio 1

La ditta individuale Mario Bianchi presenta la seguente situazione:

- debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF) non pagato pari a € 1.000;
- credito IVA 2010 pari a € 5.000.

Poiché il debito tributario iscritto a ruolo non è superiore a € 1.500, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA senza necessità di preventiva estinzione del debito IRPEF.

Il debito tributario può essere compensato con il credito IVA.



Esempio 2

La ditta individuale Giacomo Verdi presenta la seguente situazione:

- debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF, sanzioni, interessi) non pagato pari a € 8.000 relative ad una cartella di pagamento notificata nel mese di novembre 2010;
- credito IRPEF 2009 pari a € 12.000;
- debito IVA del mese di febbraio, in scadenza il 16.3.2011, pari a € 3.500.

Poiché il debito tributario iscritto a ruolo è superiore a € 1.500 ed è scaduto, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il credito IRPEF per il pagamento del saldo IVA periodico, deve provvedere all'estinzione del debito scaduto.

A seguito di tale pagamento, ipotizzato mediante utilizzo del credito IRPEF 2009, è possibile utilizzare liberamente il residuo credito pari a € 4.000 (12.000 – 8.000) in compensazione del debito IVA.

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche **parzialmente**. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui i crediti disponibili non siano capienti ai fini dell'integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo scadute.

In tale ipotesi è necessario **comunicare "preventivamente" all'Agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere** con le modalità definite dall'Agente stesso.

Cordiali saluti

Merano, febbraio 2011

Bosin & Maas & Stocker